

Bollettino Ufficiale n. 53 del 31 / 12 / 2008

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2008, n. 85-10404

Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 inerente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005.

A relazione dell'Assessore De Ruggiero:

In data 22 settembre 2008, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59".

Il decreto definisce in particolare le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal decreto legislativo 59/2005, in relazione:

- alle istruttorie necessarie allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dal decreto medesimo per il rilascio o l'aggiornamento dell'autorizzazione ambientale integrata (AIA) relativa ad impianti nuovi o ad impianti esistenti, per il rinnovo periodico dell'AIA già rilasciata, per nuovo rilascio o aggiornamento dell'AIA a seguito di modifica sostanziale o non sostanziale, anche a seguito di riesame della stessa richiesto ai sensi dello stesso decreto;
- ai controlli programmati nel piano di monitoraggio e controllo, che costituisce parte integrante dell'AIA, ed ai controlli già programmati nei piani di monitoraggio e controllo delle AIA già rilasciate precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 59/2005.

L'articolo 9, comma 4 del citato d.m. 24 aprile 2008 dispone che, nel rispetto dei principi del medesimo decreto, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possono adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005.

In particolare, si evidenzia che le tariffe stabilite dal d.m. 24 aprile 2008 sono state calcolate assumendo come riferimento, per le istruttorie, i costi unitari del personale dipendente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i controlli, quelli massimi riportati nei tariffari pubblici delle Agenzie per l'ambiente; riguardo alla struttura organizzativa, il d.m. 24 aprile 2008 assume come riferimento quella del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Con deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2002, n. 65-6809, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 e dell'articolo 36, comma 2 della legge 26 aprile 2000, n. 44, la Regione ha confermato nella Provincia territorialmente interessata l'autorità competente al rilascio, rinnovo e riesame dell'AIA per le attività industriali di cui all'allegato I al d.lgs. 372/1999, successivamente sostituito dall'allegato I al d.lgs. 59/2005, sottoposte alla competenza regionale.

Risulta, pertanto, necessario, procedere all'adeguamento delle tariffe di cui al d.m. 24 aprile 2008 secondo quanto riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante, al fine di consentire ai proponenti ed alle autorità competenti provinciali di adempiere a quanto disposto dal decreto medesimo.

L'adeguamento in oggetto, concordato tra le Province e la Regione, oltre ad operare una generale riduzione delle tariffe in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché di parametri legati alla dimensione aziendale, è volto a riportare le tariffe a dimensionamenti correlati con il servizio effettivamente reso nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA), inerenti sia gli impianti esistenti che i nuovi impianti;

nel contempo, si intende chiarire il significato di alcuni termini tecnici contenuti nel decreto ministeriale sopra citato al fine di consentire ai proponenti la corretta determinazione della tariffa da corrispondere all'autorità competente.

L'adeguamento operato con la presente deliberazione è da intendersi in fase di prima applicazione del d.m. 24 aprile 2008, essendo necessaria ed opportuna una fase di sperimentazione volta a verificare presso le Province piemontesi e presso l'ARPA Piemonte la validità delle previsioni ministeriali, inerenti il numero di giorni-uomo necessari alla conduzione delle istruttorie, le qualifiche professionali richieste al personale direttamente coinvolto e la congruità delle entrate tariffarie per l'esercizio della funzione.

Dato atto che:

- in data 28 ottobre 2008 e 24 novembre 2008, l'allegato al presente provvedimento è stato oggetto di confronto nell'ambito del tavolo tecnico permanente di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 luglio 2002 n. 65-6809, esteso ai rappresentanti delle Organizzazioni economiche regionali di categoria;
- in data 12 dicembre 2008, la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34, ha espresso il proprio parere in merito.
- Tutto ciò premesso,
- visto l'articolo 16 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23,

la Giunta Regionale, con voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di adeguare, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie attribuite alla competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005, secondo quanto riportato nell'allegato 1 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del d.p.g.r. n. 8/R/2002.

(omissis)

Allegato

Adeguamento delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008, da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005, recante norme in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

La Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto ministeriale 24 aprile 2008 "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e nel rispetto dei principi del medesimo decreto, con il presente atto adegua le tariffe di cui allo stesso decreto da applicare per la conduzione delle istruttorie attribuite alla competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'articolo 7 comma 6 del d.lgs. 59/2005.

L'adeguamento in oggetto oltre ad operare una generale riduzione delle tariffe in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché di parametri legati alla dimensione aziendale, è volto a riportare le tariffe a dimensionamenti correlati con il servizio effettivamente reso nei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (AIA), inerenti sia gli impianti esistenti che i nuovi impianti; nel contempo, si chiarisce il significato di alcuni termini tecnici contenuti nel decreto ministeriale sopra citato al fine di consentire ai proponenti la corretta determinazione della tariffa da corrispondere all'autorità competente.

1. Tariffa istruttoria

1.1 Configurazione impiantistica di riferimento per il calcolo della tariffa istruttoria

La tariffa è calcolata con riferimento all'intero impianto oggetto della domanda di AIA, indipendentemente dal fatto che esso sia costituito da una o più attività IPPC o anche da attività non IPPC, tecnicamente connesse, e non come sommatoria della sua applicazione alle singole attività che lo compongono.

Il proponente la domanda di AIA, tenendo presenti i criteri che verranno esposti al successivo punto 1.2.1 per la individuazione dei punti di emissione e degli inquinanti significativi, calcolerà le componenti della tariffa per la verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico (C_{Aria} o $C_{Aria'}$) e di inquinamento delle acque (CH_2O o CH_2O') di cui ai punti n. 2 e n. 3 degli allegati I e II del d.m. 24 aprile 2008, nel modo seguente:

- indipendentemente dalla attività IPPC o non IPPC cui sono associati, i punti di emissione verranno raggruppati in base al numero di sostanze inquinanti emesse;
- ad ogni raggruppamento verrà applicata la tabella corrispondente dei citati punti degli allegati al d.m. 24 aprile 2008, ricavando la cifra ad esso relativa;
- la tariffa verrà calcolata come sommatoria delle cifre ottenute per ogni raggruppamento.

1.2 Criteri per l'individuazione dei punti di emissione e degli inquinanti significativi

1.2.1 Il costo istruttoria per verifica del rispetto della disciplina in materia di inquinamento atmosferico e delle acque, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo alle emissioni in atmosfera e in acqua, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle componenti "qualità dell'aria" (C_{Aria} e $C_{Aria'}$) e "qualità delle acque" (CH_2O e CH_2O'), di cui ai punti n. 2 e n. 3 degli allegati I e II del d.m. 24 aprile 2008, è calcolato riconducendo i punti di emissione e gli inquinanti considerati al concetto di "inquinamento significativo" che la normativa IPPC indica come criterio da soddisfare e, quindi, da regolare per il rilascio dell'AIA.

Per il numero di emissioni e di inquinanti da considerare significativi sono individuati in cascata i seguenti criteri.

Emissioni: sono considerate significative quelle ricomprese nel piano di monitoraggio e controllo proposto dal proponente o riportato nell'AIA precedentemente rilasciata. In caso il piano di monitoraggio non consenta una rapida identificazione delle emissioni, si farà riferimento al quadro riassuntivo delle emissioni.

Inquinanti: sono considerati significativi quelli inseriti nel piano di monitoraggio e controllo proposto dal proponente o riportato nell'AIA precedentemente rilasciata, distinguendo fra quelli regolati in AIA ai fini di contenimento e/o riduzione degli impatti che vanno conteggiati, da quelli previsti principalmente a fini conoscitivi (monitoraggio) che non vanno conteggiati.

Nel caso in cui il piano di monitoraggio non consenta l'identificazione degli inquinanti significativi o l'AIA precedentemente rilasciata abbia fatto generico riferimento alle tabelle desunte dalle normative settoriali, è utile considerare, per il settore nel quale ricade l'impianto, le indicazioni contenute:

- nelle "Linee guida per l'identificazione delle migliori tecniche disponibili";
- nei Brefs comunitari;

indipendentemente dal loro stato di approvazione.

Con riferimento alla componente "qualità delle acque", inoltre, potrà essere utile fare riferimento, ove disponibili e formalizzati, ai criteri di analisi utilizzati nella predisposizione di atti di indirizzo e/o pianificazione, come nel caso degli scarichi contenenti sostanze pericolose. Dovrà essere, infine, posta particolare attenzione agli scarichi delle acque di prima pioggia effettivamente contaminate da contatto con le fasi del processo produttivo: solo in tal caso, lo scarico dovrà essere conteggiato ai fini del calcolo della corrispondente componente tariffaria.

1.3 Criteri per il calcolo dei costi istruttori inerenti la componente "rifiuti"

Per la determinazione dei costi istruttori per la verifica del rispetto della disciplina in materia di rifiuti e la conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alla componente "rifiuti" (CRP, CRnP, CRP' e CRnP'), di cui ai punti n. 4 degli allegati I e II del d.m. 24 aprile 2008, devono essere considerati i quantitativi di rifiuti riferiti alla potenzialità massima giornaliera di progetto dell'impianto di smaltimento o recupero; qualora la potenzialità massima giornaliera di progetto non possa essere determinata da un punto di vista tecnico, devono essere conteggiate le quantità giornaliere medie di rifiuti in ingresso o in uscita dall'impianto, calcolate tenendo conto della capacità massima dello stesso.

Per gli impianti che gestiscono propri rifiuti, raggruppandoli prima della raccolta nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, il corrispondente costo istrutorio, definito forfaitariamente, è pari a 300 euro, nel caso di rilascio dell'AIA relativa ad impianti nuovi o ad impianti esistenti e di nuovo rilascio di AIA a seguito di modifica sostanziale, anche a seguito di riesame, ed è pari a 150 euro, nel caso di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale.

1.4 Calcolo dei costi istruttori inerenti le ulteriori componenti ambientali da considerare

In merito ai costi istruttori per verifica del rispetto della ulteriore disciplina in materia ambientale, valutazione ed eventuale integrazione del piano di monitoraggio e controllo relativo ad altre componenti ambientali, conduzione della quota parte delle analisi integrate riferibili alle ulteriori componenti ambientali, di cui al punto n. 5 dell'allegato I del d.m. 24 aprile 2008 (CCA, CRI, CEM, Coa, CST e CRA), il proponente considererà nel calcolo le componenti ambientali di fatto interessate, utilizzando in via del tutto indicativa le informazioni contenute nella tabella inerente gli *Impianti tipicamente interessati* di cui al medesimo punto n. 5 dell'allegato I.

1.5 Calcolo della riduzione dei costi istruttori in presenza di un sistema di gestione ambientale

Per gli impianti certificati ISO 14001 o registrati EMAS, i costi istruttori C_b e C_{b'}, per analisi delle procedure di gestione degli impianti e per la definizione delle misure relative a condizioni diverse

da quelle di normale esercizio dell'impianto, di cui ai punti n. 1 degli allegati I e II del d.m. 24 aprile 2008, sono ridotti delle seguenti cifre in euro C_{SGA} e C_{SGA}' , non cumulabili tra loro:

- Rilascio di autorizzazione ambientale integrata per impianti nuovi, impianti esistenti o a seguito di modifica sostanziale, anche a seguito di riesame, per le cui istruttorie C_D è pari a 2500 euro (allegato I d.m. 24 aprile 2008)
 - Impianto certificato ISO 14001: $C_{SGA} = 750$ euro ($C_D - C_{SGA} = 1750$ euro)
 - Impianto registrato EMAS: $C_{SGA} = 1500$ euro ($C_D - C_{SGA} = 1000$ euro)
- Rinnovo di autorizzazione ambientale integrata, per le cui istruttorie C_D' è pari a 1250 euro (allegato II d.m. 24 aprile 2008)
 - Impianto certificato ISO 14001: $C_{SGA}' = 375$ euro ($C_D' - C_{SGA}' = 875$ euro)
 - Impianto registrato EMAS: $C_{SGA}' = 750$ euro ($C_D' - C_{SGA}' = 500$ euro)

1.6 Calcolo della riduzione dei costi istruttori determinata da particolari forme di presentazione della domanda

I costi istruttori per acquisizione e gestione della domanda C_D e C_D' , di cui ai punti n. 1 degli allegati I e II del d.m. 24 aprile 2008, sono ridotti delle seguenti cifre in euro C_{Dom} e C_{Dom}' :

- Rilascio di autorizzazione ambientale integrata per impianti nuovi, impianti esistenti o a seguito di modifica sostanziale, anche a seguito di riesame, per le cui istruttorie C_D è pari a 2500 euro (allegato I d.m. 24 aprile 2008)
 - Domanda presentata unitamente a copia in formato elettronico:
 - $C_{Dom} = 500$ euro ($C_D - C_{Dom} = 2000$ euro)
 - Domanda presentata secondo le specifiche fornite dall'autorità competente:
 - $C_{Dom} = 1000$ euro ($C_D - C_{Dom} = 1500$ euro)
 - Domanda presentata secondo le specifiche fornite dall'autorità competente e con copia in formato elettronico:
 - $C_{Dom} = 1500$ euro ($C_D - C_{Dom} = 1000$ euro)
- Rinnovo di autorizzazione ambientale integrata, per le cui istruttorie C_D' è pari a 1250 euro (allegato II d.m. 24 aprile 2008)
 - Domanda presentata unitamente a copia in formato elettronico:
 - $C_{Dom} = 250$ euro ($C_D - C_{Dom} = 1000$ euro)
 - Domanda presentata secondo le specifiche fornite dall'autorità competente:
 - $C_{Dom}' = 500$ euro ($C_D' - C_{Dom}' = 750$ euro)
 - Domanda presentata secondo le specifiche fornite dall'autorità competente e con copia in formato elettronico:
 - $C_{Dom}' = 750$ euro ($C_D' - C_{Dom}' = 500$ euro)

Nota bene: Nel caso di impianti registrati EMAS, con domanda presentata secondo le specifiche fornite dall'autorità competente e con copia in formato elettronico, la somma delle riduzioni dei costi istruttori C_{SGA} e C_{Dom} o C_{SGA}' e C_{Dom}' non può, comunque, superare il valore del rispettivo costo istrutorio C_D o C_D' .

1.7 Adeguamento della tariffa istruttoria in base ai costi del personale delle autorità competenti provinciali

Le tariffe per le istruttorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c) del d.m. 24 aprile 2008, inerenti impianti di competenza provinciale, così come calcolate con riferimento alle formule di cui ai punti 7 degli allegati I e II del decreto medesimo e secondo quanto disposto dal presente atto, sono oggetto di adeguamento in proporzione al rapporto esistente tra i costi del personale del Comparto Regioni – Autonomie locali coinvolto nelle istruttorie ed i costi del personale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, assunti a base dei calcoli che hanno portato alle cifre contenute nelle tabelle dell'allegato I e II decreto.

In fase di prima applicazione, tale adeguamento è operato utilizzando un coefficiente moltiplicatore **CAD**, assunto pari a **0,7**, essendo necessaria una fase di sperimentazione volta a verificare a livello provinciale la validità delle previsioni ministeriali, inerenti il numero di giorni-uomo necessari alla conduzione delle istruttorie e le qualifiche professionali richieste al personale direttamente coinvolto.

1.8 Calcolo della tariffa relativa alle istruttorie in caso di modifiche non sostanziali, anche a seguito di riesame

La tariffa dell'istruttoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d) del d.m. 24 aprile 2008, relativa al caso di riesame dell'AIA già rilasciata, richiesto ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del d.lgs. 59/2005, che dia luogo solamente a modifiche non sostanziali dell'impianto, ovvero al caso in cui l'autorità competente ritenga necessario l'aggiornamento, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 del medesimo decreto legislativo, dell'AIA già rilasciata in caso di modifica non sostanziale, è pari complessivamente a quanto di seguito indicato, sulla base delle definizioni di cui alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, applicate alla situazione dell'impresa alla data di presentazione della pratica da istruire.

- **Piccola impresa** (impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro): **T_{Ag} = 180 euro**

- **Media impresa** (impresa che occupa meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro): **T_{Ag} = 240 euro**

- **Grande impresa** (impresa che occupa un numero di persone maggiore o uguale a 250 oppure il cui fatturato annuo sia superiore o uguale a 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo sia superiore o uguale a 43 milioni di euro): **T_{Ag} = 300 euro**

2. Tariffa relativa ai controlli

2.1 Tariffa relativa alle attività da condurre comunque in ogni controllo

La tariffa dovuta in relazione alle attività comunque sempre condotte nel singolo controllo, di cui all'articolo 3, comma 1 del d.m. 24 aprile 2008, è calcolata in base ai seguenti criteri:

a) Impianti per l'**allevamento intensivo di pollame o di suini**, di cui al punto n. 6.6 dell'allegato I al d.lgs. 59/2005: in relazione alla specificità del settore, tenendo conto dei costi e benefici in base a quanto previsto all'articolo 7, comma 6 del d.lgs. 59/2005, la tariffa dovuta per il singolo controllo è stabilita nella cifra fissa di **T_c = 500 euro**

b) Impianti per i quali il **valore di T_c**, calcolato utilizzando la formula riportata nell'allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, risulta **minore o uguale a 2400 euro**: si adotta la seguente graduazione, utilizzando le definizioni di piccola, media e grande impresa di cui al precedente punto 1.8:

- **Piccola impresa:** **T_c = 750 euro**

- **Media impresa:** **T_c = 1200 euro**

- **Grande impresa:** **T_c = 2400 euro**

b) Impianti per i quali il **valore di T_c**, calcolato utilizzando la formula riportata nell'allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, risulta **maggiore di 2400 euro**: si utilizza il valore calcolato utilizzando la formula e le tabelle di cui all'allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, tenendo conto delle precisazioni di cui ai precedenti punti n. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

2.2 Tariffa relativa ai controlli derivanti dalla eventuale programmazione di prelievi ed analisi

La tariffa per le attività di cui all'articolo 3, comma 2 del d.m. 24 aprile 2008, determinata in base al numero e al tipo di prelievi ed analisi, programmati per ciascun controllo nell'ambito del piano di monitoraggio e controllo facente parte dell'autorizzazione, è calcolata con riferimento all'allegato V al d.m. 24 aprile 2008 medesimo.

Le prestazioni di campionamento ed analisi, programmate nell'ambito del piano di monitoraggio e controllo ma non comprese nei tariffari di cui all'allegato V al d.m. 24 aprile 2008, dovranno essere computate con riferimento al vigente tariffario generale dell'ARPA Piemonte.